

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 27.05.2008 per l'annullamento del "provvedimento prot. n. 5889 del 07.03.2008 con il quale il Comune di Cattolica ha disposto il diniego sulla domanda di accertamento di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 1 commi 37, 38, 39 della legge 15 dicembre 2004, nonché del presupposto parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Ravenna con atto prot. n.1073BN del 22 maggio 2007";

Considerato che con Deliberazione G.M. n. 126 del 23.07.2008 il Comune decideva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale ed incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Advocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel succitato procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli incombenti previsti dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nonché nell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare sostituti d'udienza in caso di necessità;

Considerato che in data 07.07, 10.07 e 12.07.2008 sono stati notificati altri 4 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di altri concessionari di spiaggia avverso analoghi provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, rispetto ai quali con Deliberazioni G.M. n.150-151-152-153-154 del 03.09.2008 è stato deciso di non esercitare la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Legale - Advocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione nei relativi procedimenti amministrativi contenziosi, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione, presentando apposite deduzioni al competente Ministero;

Ritenuto, per ragioni di opportunità derivanti dall'esigenza di trattare tutti i ricorsi, vertenti sostanzialmente sulla medesima questione, contestualmente nella medesima sede giustiziale, di riesaminare e quindi revocare la succitata Deliberazione G.M. n. 126 del 23.07.2008, dando mandato al legale incaricato di porre in essere tutti gli atti conseguenti;

Considerato che l'atto di opposizione al ricorso straordinario costituisce un atto avente natura stragiudiziale che precede l'eventuale instaurazione del processo, che quindi può essere liberamente revocato dalla parte sulla base di proprie autonome valutazioni;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Advocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli

atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di revocare la Deliberazione G.M. n. 126 del 23.07.2008 e per l'effetto di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale-Avvocatura civica, a porre in essere tutti gli atti conseguenti alla revoca suddetta;

2) di conferire all'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura civica, il patrocinio dell'Amministrazione nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione, presentando apposite deduzioni al competente Ministero;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.